

EMERSIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO

Breve premessa

Il Decreto Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) ha previsto la possibilità di far “emergere” i rapporti di lavoro irregolari, sia per garantire tutele ai lavoratori “in nero” sia come misura di prevenzione del contagio da Covid-19.

Il Decreto interministeriale del 27 maggio 2020 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 29 maggio 2020) ne ha stabilito le modalità operative.

Tre casistiche

L'emersione può riguardare:

- i lavoratori irregolari presenti sul territorio nazionale da una data anteriore all'08 marzo 2020 (condizione verificabile tramite rilievi fotodattiloscopici o altra documentazione probante);
- i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019;
- i cittadini italiani.

Regole comuni

Le disposizioni dell'emersione si applicano:

- ai soggetti che non risultino segnalati, condannati o considerati una minaccia per l'ordine pubblico;
- ai soli settori del: • agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse; • assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, anche se non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza; • lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare;
- se i datori di lavoro risultino in possesso dei seguenti requisiti reddituali (rilevati dall'ultima dichiarazione dei redditi): • reddito imponibile pari o superiore a 30.000 euro per il datore di lavoro persona fisica o giuridica; • reddito imponibile pari o superiore a 20.000 euro per il singolo datore di lavoro domestico, oppure reddito imponibile pari o superiore a 27.000 euro per nucleo familiare se composto da più soggetti. Per il raggiungimento del reddito imponibile, è possibile considerare redditi esenti, quali, ad esempio, la pensione di invalidità. Il requisito reddituale non è necessario per il datore di lavoro disabile;
- se i datori di lavoro non risultino condannati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o per intermediazione e sfruttamento del lavoro.

Procedure

1. Emersione di rapporti di lavoro irregolari con cittadini italiani
 - Procedura tramite sito INPS presentata direttamente dal datore di lavoro o tramite intermediario;
 - E' necessario indicare gli aspetti contrattuali (data inizio, ore di lavoro, retribuzione, ecc.);
 - Dichiarazione di aver pagato il contributo di 500,00 euro, la marca da bollo da 16,00 euro e l'ulteriore contributo forfettario (riguardante il pregresso) che sarà determinato

successivamente all'istanza e potrà essere pagato entro 10 giorni; se l'esito sarà positivo, l'INPS illustrerà gli adempimenti successivi da espletare.

2. Emersione di rapporti di lavoro irregolari con cittadini extracomunitari

- Il datore di lavoro presenta domanda tramite sito <https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/> a partire dalle ore 7,00 del 1° giugno 2020 e fino alle ore 22,00 del 15 luglio 2020;
- Nell'istanza, è necessario indicare gli aspetti contrattuali, quali data inizio, ore di lavoro, retribuzione, ecc.;
- lo Sportello Unico acquisisce i pareri della Questura e dell'Ispettorato territoriale del Lavoro e, in caso di esito positivo, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la verifica dell'avvenuto versamento dei contributi previsti e per la consegna dei documenti necessari per la richiesta di permesso di soggiorno;
- con la stipula del contratto di soggiorno, si ritiene assolto l'obbligo di comunicazione preventiva.

3. Emersione di rapporti di lavoro irregolari con extracomunitari aventi permesso di soggiorno scaduto

- Il cittadino invia alla Questura la richiesta di un permesso di soggiorno temporaneo, della durata di 6 mesi, tramite il servizio "sportello amico" di Poste Italiane;
- la Questura riceve le istanze dal 1° giugno 2020 e fino al 15 luglio 2020, acquisisce il parere dell'Ispettorato territoriale del Lavoro e, in caso di esito positivo, convoca il lavoratore per la consegna dei documenti utili per l'ottenimento del permesso di soggiorno temporaneo.

Grazie per l'attenzione.

Cordialmente,

ANDREA VENTURATI

STUDIO PROIA E ASSOCIATI

Viale Teodorico, n. 5 - 20149 Milano

Tel. 02.33602535 r.a. - Fax. 02.93664009

**Ordine dei Consulenti del Lavoro - Albo
Provinciale di Milano n° 2656 del 17/05/2018**